



CONVENZIONE QUADRO

TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI della provincia dell'Aquila (di seguito denominata Ance L'Aquila) nella persona del presidente Dott. Giovanni Frattale, con sede legale in viale A. De Gasperi n.60 – 67100 L'Aquila, e-mail: costruttori@ancelaquila.it

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA, per conto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (qui di seguito denominata UNIVERSITA'), in persona del Rettore pro tempore, Prof. Edoardo Alesse, dall'altra parte.

PREMESSO

- che è interesse dell'Università, coerentemente all'obiettivo di realizzare il modello di “Ateneo Laboratorio”, avviare rapporti con i soggetti attivi e operanti nel processo di ricostruzione e di rilancio socio-economico e culturale della città e del suo più ampio contesto territoriale;
- che è interesse dell'Università promuovere interventi finalizzati alla definizione di una filiera Formazione-Lavoro, mediante la definizione di azioni di sostegno socio-economico e la sperimentazione di nuove attività didattiche, integrative, di ricerca e di aggiornamento professionale che nel loro insieme costituiscano elementi di eccellenza e strumenti strategici per il rafforzamento della capacità di attrazione dell'Ateneo;
- che Ance L'Aquila, attraverso il suo operato e quello delle Imprese iscritte partecipa allo sviluppo del settore delle costruzioni, a livello tecnico-scientifico, di ricerca e di efficientamento dei processi di costruzione e ricostruzione nella loro complessità;
- che Ance L'Aquila detiene la delega dell'Ance Abruzzo alla ricostruzione del cratere del sisma 2009, e dunque a tutte le attività inerenti, anche con la promozione e divulgazione delle tecniche, buone pratiche e relativa formazione anche congiuntamente ad enti terzi;
- che Ance L'Aquila ha interesse alla diffusione, promozione ed efficientamento dell'operato delle imprese associate operanti nella ricostruzione e nel settore edile in generale;
- che le imprese iscritte in Ance L'Aquila svolgono attività di innovazione, di ricerca e di sviluppo nel più grande laboratorio d'Europa, operando nei settori del restauro, del recupero, del



consolidamento antisismico, della riqualificazione edilizia, promuovendo tecnologie innovative a servizio della prevenzione, della ricostruzione e dell'efficientamento energetico;

- che appare di comune interesse delle parti realizzare un insieme coordinato di azioni volte a definire attività di collaborazione, di scambio e di promozione, nell'ambito delle specifiche competenze e delle relative conoscenze di carattere tecnico-scientifico; azioni atte a sostenere la formazione universitaria, di primo secondo e terzo livello come di quello avanzato, collegandola - sul modello dell' "Ateneo Laboratorio" - al mondo dell'imprenditoria al fine di creare profili formativi di qualità ed eccellenza e di assicurare elevati livelli occupazionali; iniziative volte a sostenere e promuovere modelli innovativi e buone pratiche avviate e maturate nel complesso dei processi in atto, di ricostruzione, pianificazione e programmazione condivisa, secondo una logica di sistema, anche nella prospettiva di rendere complessivamente più attrattivo il territorio aquilano.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L' Ance L'Aquila e l'Università convengono di istituire un rapporto di collaborazione relativamente ai seguenti temi:

- Ricerca: elaborazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con il sistema produttivo, in particolare per i diversi settori coinvolti nel processo di ricostruzione materiale e immateriale della città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma, anche in una logica di prevenzione delle calamità.
- Formazione: definizione di procedure per l'attivazione di misure di sostegno per la formazione universitaria, anche per quella di terzo livello e di livello avanzato unitamente alla creazione di tirocini curriculari ed extracurriculari.
- Promozione culturale e divulgazione delle conoscenze, in particolare quelle che si stanno sviluppando all'interno della ricostruzione del territorio aquilano e del cratere sismico, anche attraverso l'implementazione di rapporti internazionali tra imprese ed atenei, atti ad accrescere la massima condivisione delle esperienze tecnico/operative e la possibilità di allargamento degli ambiti di lavoro e mercati di riferimento.



In particolare, L' Ance L'Aquila potrà contribuire all'attività didattica dell'Università attraverso:

- istituzione di borse di studio per la formazione universitaria, anche di terzo livello e avanzata (assegna, master, ecc)
- definizione di borse-lavoro;
- organizzazione di stages per studenti presso imprese (tirocini curriculari ed extra-curriculari);
- organizzazione di visite didattico-formative;
- organizzazione di attività informativo-divulgative presso i cantieri;
- istituzione di cantieri scuola;
- organizzazione di laboratori in cantiere per specifici corsi di laurea;
- organizzazione di incontri e missioni internazionali in ambito di reciprocità con soggetti affini;
- ogni altra attività ritenuta valida.

ART. 2

Nell'ambito della presente convenzione-quadro potranno essere disposti dal committente contributi alle attività di ricerca scientifica e di didattica per la regolamentazione dei quali si procederà mediante lettera di attivazione delle iniziative (ricerche finanziate, borse di studio, stages, etc.).

Potranno, inoltre, essere commissionati all'Università incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 regolati da apposite lettere contratto.

ART. 3

Le parti nominano quali responsabili della convenzione il Prof. Edoardo Alesse per l'Università e il Dott. Giovanni Frattale per l'Ance L'Aquila

I suddetti responsabili provvederanno a redigere i piani di attività in ordine a quanto previsto al presente accordo e ad effettuare valutazioni dei risultati ottenuti. Ciascuna delle parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile, dandone comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata. Per lo svolgimento dei singoli temi di ricerca, delle diverse attività di formazione, delle iniziative di promozione, verranno di volta in volta indicate le persone coinvolte sia da parte dell'Università, anche ai



fini di quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, che da parte dell'Ance L'Aquila. Con l'unica eccezione di quanto previsto al successivo art. 4, l'attività sarà svolta da personale legato da rapporto di lavoro subordinato con le parti. L'attività svolta dal personale di ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra ed il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore.

ART. 4

In caso di pubblicazione da parte dell'Ance L'Aquila dei risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione l'Università dovrà essere indicata quale ente esecutore delle attività in oggetto, a meno che non faccia rinuncia scritta a tale riguardo.

ART. 5

L'Università può pubblicare i risultati delle ricerche o delle iniziative oggetto della seguente convenzione. Resta comunque inteso che, in caso di pubblicazione, l'Ance L'Aquila dovrà sempre essere menzionata come ente promotore della ricerca, a meno che non faccia rinuncia scritta a tale riguardo.

ART. 6

L'Università consentirà al personale dell'Ance L'Aquila incaricato delle ricerche della presente convenzione, il libero accesso nei locali dell'Università adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime, nel rispetto della propria normativa sulla sicurezza. Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Università incaricato della esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso agli uffici dell'Ance L'Aquila.

ART. 7



L' Ance L'Aquila è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza nei propri luoghi di lavoro, salvo i casi di dolo o colpa grave. La presente liberatoria è estesa anche agli studenti dell'Università dell'Aquila che effettuano stage di formazione presso la contraente. L'Università da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Ance L'Aquila durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

ART. 8

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti e entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 9

Le eventuali spese di bollo e di registrazione inerenti alla presente convenzione sono in carico all' Ance L'Aquila.

ART. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Fermo restando quanto previsto precedentemente le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria di L'Aquila rimarrà competente per qualsiasi controversia relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione che dovesse tra loro insorgere.

ART. 11

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della stipulazione, avrà la durata di tre anni e si intenderà rinnovata tacitamente per i successivi tre anni a meno che una delle parti non ne proponga la cessazione con lettera raccomandata all'altra parte.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

IL RETTORE

(Prof. Edoardo Alesse)



Firmato digitalmente da:

alesse edoardo

Firmato il 26/07/2023 12:34

Seriale Certificato: 1646477

Valido dal 25/07/2022 al 25/07/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ANCE L'AQUILA

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Frattale)